

Penale Sent. Sez. 1 Num. 30798 Anno 2016

Presidente: CORTESE ARTURO

Relatore: TALERICO PALMA

Data Udiienza: 07/04/2016

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

ITALFONDIARIO S.P.A

avverso l'ordinanza n. 4852/2007 GIP TRIBUNALE di MILANO, del  
06/07/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;  
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *Gabriele Mezzotte* che

*ha chiesto l'annullamento del provvedimento  
suggerito con ricorso al GIP del Tribunale di  
Milano;*

Udit i difensor Avv.;



## RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 6 luglio 2015, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava non luogo a provvedere in ordine all'istanza formulata nell'interesse di Italfondiaro S.p.A. nella sua qualità di procuratore di Intesa Sanpaolo S.p.A. di ammissione al pagamento del credito ipotecario ai sensi dell'art. 1, comma 198 e segg., della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per inammissibilità della stessa a causa:

- dell'esistenza del giudicato penale che aveva accertato la responsabilità penale e che non consentiva spazi per interpretazioni integrative o estranee al *thema decidendum* introdotte con la domanda di ammissione al credito;

- del fatto che la domanda si fondava sulla richiesta di applicazioni di disposizioni destinate a disciplinare situazioni processualmente differenti;

- del fatto che il richiamo alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 194 e segg., della legge n. 228 del 2012 e alle norme processuali invocato era inconferente, in quanto la prelazione ipotecaria sulla quale esse si fondano non si esercita sui beni che abbiano formato oggetto di una misura di prevenzione ma, al contrario, dopo l'iscrizione ipotecaria, sui beni che sono stati sottoposti a sequestro e, poi, a confisca nell'ambito di un procedimento penale.

E concludeva che le pretese della banca dovevano e potevano essere fatte valere davanti al giudice dell'esecuzione civile, che secondo il riparto della giurisdizione è l'unico competente a deliberare sulla legittimità, sussistenza e graduazioni dei crediti azionati da creditori con pretese concorrenti su determinati beni.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la Italfondiaro S.p.A. nella sua qualità di procuratore di Intesa Sanpaolo S.p.A. per il tramite del suo difensore e procuratore speciale avvocato Angelo Fiorito.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 52 e segg. del d. lgs. n. 159 del 2011, 1, commi 190 e 198 e segg., della legge n. 228 del 2012 e 676, 667, comma 4, cod. proc. pen.: una lettura complessiva e sistematica della normativa introdotta dalla c.d. legge di stabilità del 2013 avrebbe dovuto condurre a ritenere che anche per la "confisca allargata" disposta in forza dell'art. 12 *sexies*, comma 1, D.L. n. 306/1992 trovi applicazione lo speciale procedimento di cui all'art. 1, commi 198 e segg., della legge n. 228/2012.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato l'erronea applicazione della legge penale in relazione ai commi 4 e 4 *bis* dell'art. 12 *sexies* del D.L. n. 306/1992 e del

combinato disposto degli artt. 676, comma 1, 667, comma 4 cod. proc. pen, e 86, 88 disp. att. cod. proc. pen. e 13 regolamento esecuzione cod. proc. pen.: il provvedimento impugnato sarebbe, comunque, censurabile nella parte in cui ha ritenuto la competenza a conoscere della pretesa della banca del giudice dell'esecuzione civile anziché di quello penale; gli atti dovrebbero, in ogni caso, essere trasmessi a quest'ultimo giudice affinché nell'ambito del procedimento degli incidenti di esecuzione accerti la buona fede della banca, il credito di essa e l'opponibilità dell'ipoteca alla confisca disposta.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Gabriele Mazzotta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Milano per nuovo esame.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Assorbente e dirimente è il rilievo relativo all'applicabilità, nel caso di specie, della normativa di cui all'art. 1, commi 194 e segg., della legge n. 228 del 2012 alla confisca ex art. 12 *sexies* del D.L. n. 306/1992.

Come è stato osservato dal Procuratore generale nella motivata requisitoria - che il Collegio condivide pienamente - la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, nel caso di confisca definitiva disposta ex art. 12 *sexies* D.L. n. 306 del 1992, il giudice dell'esecuzione penale che sia stato investito dall'istanza del terzo creditore diretta a ottenere l'ammissione al pagamento del credito ipotecario è tenuto a seguire, laddove non sia stata già compiuta con esito negativo con provvedimento precedente sul medesimo oggetto, la verifica dei presupposti previsti dal d. lgs. N. 159 del 2011, art. 52 (da ritenersi applicabile anche alla confisca penale) e a trasmettere gli esiti all'Agenzia Nazionale, alla quale spettano le successive determinazioni di carattere amministrativo (cfr. Cass. Sez. 1, n. 26527 del 20/05/2014, Rv. 259332).

Nella citata pronuncia è stato ampiamente dimostrato il processo legislativo di progressiva assimilazione funzionale tra la confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 *sexies* e quella di prevenzione e la sostenibilità della indicata interpretazione.

Di conseguenza, al terzo creditore assistito da garanzia reale sul bene è precluso il ricorso allo strumento di tutela del proprio credito previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 199, che richiama, in particolare, il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52 solo laddove lo stesso soggetto abbia in precedenza promosso incidente esecutivo a tutela della garanzia reale costituita sul bene confiscato, e si sia visto rigettare la sua richiesta in via definitiva (Sez. 1, n. 25369 del 21/05/2014 - dep. 13/06/2014, Italfondario S.p.a., Rv. 259920), caso che non ricorre nel caso di specie.

D'altro canto, il medesimo principio ha affermato, sotto un'altra ottica, questa Corte in sede civile, stabilendo che, in tema di confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 *sexies* convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 (e successive modifiche), il diritto del creditore - sebbene assistito da garanzia reale sul bene confiscato iscritta in data precedente alla confisca stessa ed eccettuato il solo caso in cui anche il trasferimento del bene pignorato sia intervenuto anteriormente ad essa - non può più essere tutelato davanti al giudice civile (Sez. 3, Sentenza n. 22814 del 07/10/2013, Rv. 628730), richiamando la tendenza dell'ordinamento a generalizzare i principi codificati in tema di confisca quale misura di prevenzione, siccome informatori delle relazioni tra diritti di credito (e connessi diritti di azione anche esecutiva) e procedimenti penali, tendenza che trova conferma in relazione alla confisca quale misura di sicurezza pure in base ad elementi normativi testuali, sia pure indiretti e solo in apparenza non espliciti, successivamente approfonditamente analizzati; cosicché "è quella definitiva o a regime in tema di misure di prevenzione che trova immediata e temporalmente illimitata applicazione alla confisca quale misura di sicurezza patrimoniale, col solo evidente limite della definitività delle situazioni pregresse e cioè dell'intangibilità dei decreti di trasferimento emanati in sede di procedura esecutiva individuale o concorsuale prima del provvedimento di confisca".

Conclusivamente, è possibile affermare che "la disciplina prevista per i sequestri e le confische di prevenzione dall'art. 1, commi 194 e ss. della legge 24 dicembre 2012 n. 228 in tema di tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali, si applica anche ai casi di confisca definitiva penale ex art. 12 *sexies* del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (cosiddetta "confisca allargata") con la conseguenza che la misura ablativa prevale su eventuali ipoteche, salvo una successiva tutela di tipo risarcitorio in favore del creditore garantito" (Cass. Sez. 1, n. 21 del 19/09/2014, Rv. 261712).

2. In applicazione dei superiori principi, il provvedimento impugnato va, quindi, annullato con rinvio, per nuovo esame, al GIP del Tribunale di Milano.

**P.Q.M.**

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Milano.

Così deciso, il 7 aprile 2016

Il Consigliere estensore

— Il Presidente